

01.2011

ATTO DI FONDAZIONE

INDICE

1	Nome	2
2	Sede	2
3	Scopo	2
4	Organi	2
5	Consiglio di fondazione	2
6	Pax	2
7	Commissione di previdenza	3
8	Ufficio di controllo e perito	3
9	Patrimonio della Fondazione	3
10	Contabilità	3
11	Modifica dell'atto di fondazione	3
12	Scioglimento della Fondazione collettiva	3
13	Scioglimento di una cassa di previdenza	3
14	Equiparazione dei sessi	3

Art. 1 Nome

La Pax Holding (società cooperativa) (in seguito detta Fondatrice) ha costituito sotto il nome

Pax, Sammelstiftung BVG

Pax, Fondation collective LPP

Pax, Fondazione collettiva LPP

(in seguito detta Fondazione collettiva) una fondazione ai sensi dell'articolo 80 segg. CC, dell'articolo 331 CO e dell'articolo 48, capoverso 2 LPP.

Art. 2 Sede

La Fondazione collettiva ha sede a Basilea.

Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede della Fondazione collettiva in qualunque altro luogo della Svizzera con il consenso dell'autorità di vigilanza.

Art. 3 Scopo

La Fondazione collettiva ha per scopo lo svolgimento della previdenza personale per i lavoratori dei datori di lavoro affiliati nell'ambito della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP) mediante contratti collettivi d'assicurazione completa (vecchiaia, decesso e invalidità) con la Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (Pax).

I datori di lavoro possono affiliarsi alla Fondazione collettiva nell'ambito delle prescrizioni della LPP. Oltre alle prescrizioni minime legali, la Fondazione collettiva può svolgere un'ulteriore previdenza. Ogni datore di lavoro affiliato forma una propria cassa di previdenza all'interno della Fondazione collettiva. I rapporti con la Fondazione collettiva vengono regolati in un contratto d'adesione.

Art. 4 Organi

Gli organi della Fondazione collettiva sono:

- il Consiglio di fondazione
- la Commissione di previdenza per ciascun istituto di previdenza
- l'ufficio di controllo.

L'organizzazione della Fondazione e i compiti degli organi sono disciplinati dal Regolamento d'organizzazione della Pax, Fondazione collettiva LPP.

Art. 5 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione collettiva. Esso si compone di sei membri: tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro.

La nomina dei membri del Consiglio di fondazione è disciplinata dal Regolamento elettorale della Pax, Fondazione collettiva LPP (in seguito detto Regolamento elettorale).

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Dalla sua cerchia esso nomina un presidente e un vicepresidente. Le cariche cambiano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli del datore di lavoro.

La durata della carica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione è di quattro anni. E' possibile una rielezione.

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione collettiva all'esterno.

Il Consiglio di fondazione è responsabile del pagamento delle prestazioni ai destinatari nell'ambito della legge, dell'atto di fondazione e dei regolamenti stabiliti. Esso è incaricato di emanare o di modificare i regolamenti che sono necessari per l'organizzazione, per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i compiti da svolgere nell'ambito dello scopo della Fondazione e per lo svolgimento della previdenza personale dei datori di lavoro affiliati. I regolamenti soggiacciono al controllo legale dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, il voto del presidente e, in caso di suo impedimento, del vicepresidente, ha doppia valenza. Sulle trattative deve essere tenuto un verbale. Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Una decisione mediante circolare presuppone che la maggioranza dei membri abbia approvato per iscritto una richiesta e che nessun membro abbia chiesto una discussione.

Il Consiglio di fondazione trasferisce a Pax l'amministrazione, ma resta responsabile dell'allestimento del conto annuale.

Art. 6 Pax

Pax gestisce gli affari che le vengono affidati dal Consiglio di fondazione e si occupa specialmente di tutti i compiti che risultano dallo svolgimento della previdenza professionale della Fondazione collettiva. La partecipazione dei rappresentanti della Pax alle riunioni del Consiglio di fondazione è disciplinata in un regolamento separato.

Art. 7 Commissione di previdenza

Per ogni cassa di previdenza viene istituita una commissione di previdenza. Questa commissione è composta pariteticamente ai sensi dell'articolo 51 LPP da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori.

La commissione di previdenza esercita i diritti e gli obblighi che le spettano per legge e che le sono attribuiti dal regolamento o dal contratto.

La nomina dei membri della Commissione di previdenza è disciplinata dal Regolamento elettorale.

Art. 8 Ufficio di controllo e perito

L'ufficio di controllo e il perito sono nominati dal Consiglio di fondazione. Essi devono soddisfare i presupposti prescritti dalla legge.

L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale sono eletti per un anno di carica e possono essere rieletti.

L'ufficio di controllo esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento patrimoniale della Fondazione collettiva. Il perito per la previdenza professionale verifica periodicamente se le disposizioni regolamentari tecnico-assicurative dell'assicurazione corrispondono alle prescrizioni legali.

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto dei suoi controlli, destinato al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.

Art. 9 Patrimonio della Fondazione

La fondatrice conferì alla Fondazione collettiva l'importo di CHF 1'000.00 (mille franchi svizzeri). Da allora il patrimonio della Fondazione è stato e viene accumulato mediante donazioni facoltative e regolamentari delle ditte affiliate nonché dei loro lavoratori e di terzi.

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito secondo i principi di sicurezza, ricavi adeguati al mercato e adeguata ripartizione del rischio.

E' esclusa una riversione del patrimonio della Fondazione alla fondatrice, a un datore di lavoro affiliato o una utilizzazione del patrimonio della Fondazione diversa dagli scopi della previdenza in favore del personale.

Art. 10 Contabilità

La chiusura dei conti avviene annualmente il 31 (trentuno) dicembre, la prima volta il 31 (trentuno) dicembre 1985 (millenovecentoottantacinque).

Art. 11 Modifica dell'atto di fondazione

Il Consiglio di fondazione può modificare le disposizioni dell'atto di fondazione, sempre salvaguardando lo scopo della fondazione, se almeno cinque consiglieri di fondazione votano per la modifica prevista. La modificazione avviene sotto riserva d'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 12 Scioglimento della Fondazione collettiva

In caso di scioglimento della Fondazione collettiva, il Consiglio di fondazione decide, d'intesa con l'autorità di vigilanza, nell'ambito dello scopo della Fondazione, sull'utilizzazione del patrimonio della Fondazione.

Art. 13 Scioglimento di una cassa di previdenza

In caso di scioglimento di una cassa di previdenza, il Consiglio di fondazione provvede a mantenere e garantire tutti i diritti dei destinatari conformemente alla legge, trasferendo di regola gli esistenti rapporti assicurativi ed altro patrimonio della Fondazione eventualmente esistente della relativa cassa di previdenza ad altri istituti di previdenza in favore del personale, informandone l'ufficio di controllo.

La liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza è disciplinata dal Regolamento riguardante la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza della Pax, Fondazione collettiva LPP.

Art. 14 Equiparazione dei sessi

Le denominazioni datore di lavoro, lavoratore, rappresentante, candidato, supplente, presidente ed esperto utilizzate nel presente atto si riferiscono in pari misura a persone di sesso maschile e femminile.

Questo documento corrisponde alla versione approvata del 01° gennaio 2011.